II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 7 novembre 1974

relativa all'instaurazione di una sorveglianza delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria

(74/575/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

di concerto con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 vengono sottoposte ad una sorveglianza le importazioni dei prodotti originari dell'Austria che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sono oggetto di massimali indicativi annui.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche, e i livelli dei massimali indicativi sono indicati nel regolamento (CEE) n. 2901/74 del Consiglio, del 7 novembre 1974, che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria [1].

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole dell'accordo di cui al paragrafo 1.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali indicativi è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni definite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettuate secondo le succitate modalità.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, gli Stati membri possono ristabilire, sino alla fine dell'anno civile, ciascuno per il proprio territorio, su domanda di uno di essi o della Commissione, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi, cui si applicano, se del caso, le percentuali previste all'articolo 2, lettera e), del protocollo n. 1 dell'accordo di cui al paragrafo 1.

[1] Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione della presente decisione, gli Stati membri adottano tutte le misure utili in stretta collaborazione con la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1974.

Il Presidente

A. JARROT